

**REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA
POPOLARE**

SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

*Approvato con:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994*

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.	-	<i>Principi generali</i>	pag.	1
----------------	---	--------------------------	------	---

Titolo II INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2.	-	<i>Iniziativa popolare</i>	pag.	1
Art. 3.	-	<i>Raccolta delle sottoscrizioni</i>	“	1
Art. 4.	-	<i>Esame del Consiglio Comunale</i>	“	2

Titolo III INTERROGAZIONI E PETIZIONI POPOLARI

Art. 5.	-	<i>Interrogazioni e interpellanze</i>	pag.	2
Art. 6.	-	<i>Petizioni</i>	“	2

Titolo IV REFERENDUM COMUNALI

Art. 7.	-	<i>Iniziativa popolare del referendum</i>	pag.	3
Art. 8.	-	<i>Commissione per i referendum</i>	“	3
Art. 9.	-	<i>Funzioni della Commissione</i>	“	4
Art. 10.	-	<i>Raccolta delle sottoscrizioni</i>	“	4
Art. 11.	-	<i>Titolari dei diritti di partecipazione</i>	“	5
Art. 12.	-	<i>Svolgimento del referendum</i>	“	5
Art. 13.	-	<i>Referendum promossi dal Consiglio Comunale</i>	“	5

Titolo V PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 14.	-	<i>Accesso alle strutture e ai servizi</i>	pag.	6
Art. 15.	-	<i>Consulte</i>	“	6
Art. 16.	-	<i>Osservatori permanenti</i>	“	7
Art. 17.	-	<i>Forum</i>	“	7
Art. 18.	-	<i>Relazioni sindacali</i>	“	7

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.	-	<i>Relazioni sugli istituti di partecipazione</i>	pag.	8
Art. 20.	-	<i>Disposizioni transitorie</i>	“	8

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.

(Principi generali)

1. Il Comune di Roma valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni.
2. Il Comune di Roma promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della Regione e dello Stato e ne favorisce l'impegno diretto per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della città.

TITOLO II

INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 2.

(Iniziativa popolare)

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il Comitato promotore della iniziativa popolare, costituito da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma, predispose il testo del progetto e può richiedere alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilità del progetto medesimo.
3. Sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio Comunale, ovvero redatti in termini sconvenienti. Sono altresì dichiarati irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 3.

Articolo 3.

(Raccolta delle sottoscrizioni)

1. Il progetto deve essere depositato presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale, accompagnato da non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei moduli preparati secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibili presso ciascuna sezione dell'Ufficio per le informazioni dei cittadini. Il testo del progetto deve essere accluso a ciascun modulo, e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo del progetto medesimo e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.
2. Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge. Le successive sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Roma, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione in una delle categorie di cui all'art. 3 dello Statuto Comunale. Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente del Comitato promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.
3. Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.

Articolo 4.

(Esame del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente articolo 2, terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a 2 mesi, entro il quale deve essere concluso l'esame.
2. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla commissione.
3. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare, entro i 4 mesi dal deposito del progetto.

TITOLO III

INTERROGAZIONI E PETIZIONI POPOLARI

Articolo 5.

(Interrogazioni e interpellanze)

1. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale.
2. Le interrogazioni consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su fatti concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale. Le interpellanze consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su intendimenti ed orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione Comunale.
3. Interrogazioni ed interpellanze devono essere depositate a cura di uno o più promotori, le cui sottoscrizioni siano autenticate a norma di legge. Le ulteriori sottoscrizioni debbono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Roma, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione nelle liste di cui al successivo art. 11, comma 3.
4. Il Sindaco risponde in forma scritta alle interrogazioni ed interpellanze popolari entro sessanta giorni dal deposito, inviandone il testo al primo dei promotori, nonché al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio Circostrizionale, nel cui territorio risiedono i firmatari delle interrogazioni o interpellanze, perché ne diano informazione ai consiglieri dei rispettivi organismi. Entro il medesimo termine, può dichiarare in forma scritta che intende rinviare ad una data successiva la risposta.
5. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza nel caso in cui risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo, nonché nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'interrogazione o l'interpellanza sia redatta in termini sconvenienti.

Articolo 6.

(Petizioni)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione.
2. Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta, e sottoscritte con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori.
3. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti.

4. Le petizioni rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente commissione consiliare.

TITOLO IV

REFERENDUM COMUNALI

Articolo 7.

(Iniziativa popolare del referendum)

1. I cittadini esercitano l'iniziativa del referendum popolare mediante una richiesta recante non meno di cinquantamila sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, ad eccezione degli atti per i quali è inammissibile ai sensi dell'art. 6, primo comma, dello Statuto Comunale.
3. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni autenticate a norma di legge, deve essere presentata, per il giudizio di ammissibilità, alla Commissione per i referendum, di cui al successivo articolo 8.
5. I sottoscrittori di cui al precedente comma costituiscono a tutti gli effetti il Comitato promotore del referendum.

Articolo 8.

(Commissione per i referendum)

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta di ciascun mandato consiliare, il Consiglio Comunale elegge la Commissione per i referendum.
2. La Commissione per i referendum resta in carica per tutta la durata del mandato consiliare. Tuttavia i poteri della Commissione sono prorogati fino all'elezione della successiva Commissione.
3. La Commissione è costituita da cinque componenti. Ne fanno parte di diritto il Difensore Civico e il Segretario Generale del Comune. Gli altri tre componenti sono nominati dal Consiglio Comunale tra i professori ordinari di diritto amministrativo, costituzionale o pubblico su designazione della Conferenza dei Rettori delle Università di Roma.
4. Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei tre componenti della Commissione con voto segreto e limitato. Ciascun consigliere può esprimere non più di due voti di preferenza.
5. Il Presidente proclama eletti i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, e procede all'insediamento della Commissione, comprensiva dei componenti di diritto, entro una settimana dalla seduta del Consiglio Comunale.
6. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di uno dei componenti elettivi della Commissione, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione elegge un Presidente tra i componenti eletti dal Consiglio Comunale.

8. Il Sindaco assegna alla Commissione, anche in via temporanea, la sede, le attrezzature ed il personale necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
9. Ai componenti della Commissione è attribuita un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta pari all'indennità di presenza dei consiglieri comunali.

Articolo 9.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione per i referendum:
 - a) giudica l'ammissibilità delle richieste dei referendum ai sensi del precedente articolo 7, secondo e terzo comma;
 - b) giudica la regolarità formale della richiesta di referendum e delle relative sottoscrizioni;
 - c) su richiesta del Sindaco o di un decimo dei componenti il Consiglio Comunale, esprime parere motivato su ogni aspetto del procedimento dei referendum popolari, ovvero delle iniziative popolari di atti, interrogazioni o deliberazioni di cui al titolo II e III del presente regolamento;
 - d) quando sia stato indetto un referendum comunale, propone al Consiglio Comunale uno schema di regolamento per la informazione dei cittadini e per lo svolgimento della campagna referendaria, al fine di promuoverne la completezza, l'obiettività e l'efficacia;
 - e) vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari di cui alla precedente lettera "d", informando tempestivamente il Consiglio Comunale di ogni eventuale problema;
 - f) quando il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto del quesito prima dello svolgimento del referendum, dichiara che il referendum non debba avere più corso se la deliberazione sia nel senso richiesto dal Comitato promotore;
 - g) quando la deliberazione del Consiglio Comunale, non sia nel senso richiesto dal Comitato promotore, ma tuttavia modifichi l'oggetto del quesito, sentito il Sindaco, assegna al Comitato promotore un termine di dieci giorni per la nuova formulazione del quesito.
2. Per la validità delle deliberazioni la Commissione deve riunirsi con almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La Commissione delibera sulla ammissibilità della richiesta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione di cui al quarto comma di cui al precedente articolo 7.
4. La Commissione, quando ritenga che il quesito sia formulato in modo non chiaro ed univoco, tale da non consentire la valutazione degli elettori, invita il Comitato promotore a proporre una diversa formulazione del quesito, assegnandogli un termine di dieci giorni.
5. In ogni fase del procedimento referendario, il Comitato promotore e il Sindaco possono presentare memorie scritte alla Commissione, e possono essere direttamente ascoltati qualora la Commissione lo ritenga necessario. Nel procedimento referendario non è ammesso l'intervento di altri soggetti.
6. Le deliberazioni della Commissione sono notificate al Comitato promotore ed al Sindaco.

Articolo 10.

(Raccolta delle sottoscrizioni)

1. Il Comitato promotore dei referendum procede alla raccolta delle cinquantamila sottoscrizioni – tutte autenticate a norma di legge – necessarie per la iniziativa dei referendum quando la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità della richiesta.
2. Entro un mese dalla notifica della deliberazione di ammissibilità, il Comitato promotore deve avviare la raccolta delle sottoscrizioni utilizzando moduli redatti secondo i modelli a tal uopo predisposti dal Comune, e disponibili presso ciascuna sezione dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini. Su ciascuno dei moduli devono essere riportati in modo chiaro il quesito referendario e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

3. Le sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura del Comitato promotore, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Roma, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione nelle liste di cui al successivo art. 11, comma 3.
4. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Commissione per i referendum con il numero minimo prescritto di sottoscrizioni. La Commissione giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni. Non sono valide le sottoscrizioni raccolte prima dei quattro mesi precedenti alla data del deposito.

Articolo 11.

(Titolari dei diritti di partecipazione)

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma esercitano i diritti connessi alla iniziativa popolare ed ai referendum consultivi a norma dello Statuto comunale e del presente regolamento.
2. Coloro i quali, essendo inclusi nelle categorie di cui al primo comma, lettere 'a', 'b', e 'c', dell'articolo 3 dello Statuto comunale, intendano esercitare il diritto di voto nei referendum consultivi, debbono registrarsi, tra l'1 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno, presso una qualsiasi delle sezioni dell'Ufficio per il diritti dei cittadini.
3. Il Sindaco, entro il 31 gennaio di ciascun anno, cura la predisposizione delle liste degli aventi diritto al voto per i referendum comunali.

Articolo 12.

(Svolgimento del referendum)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Sindaco, preso atto delle deliberazioni della Commissione che nel precedente anno solare abbiano attestato la regolarità delle richieste di referendum ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10, indice i referendum collocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra l'1 marzo ed il 30 giugno.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, sentita la Commissione di cui all'art. 8, stabilisce la composizione ed il numero dei seggi elettorali, ferme restando la localizzazione dei medesimi negli uffici che usualmente li ospitano nelle altre consultazioni elettorali.
3. Quando, successivamente all'indizione dei referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta, il Sindaco, sentiti la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ed i rappresentanti dei Comitati promotori dei referendum, indice i referendum per altra data, nel medesimo periodo di cui al precedente comma, ovvero, in casi eccezionali, per una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre.
4. Il Sindaco proclama i risultati del referendum, informandone la cittadinanza.
5. Quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto ed i voti favorevoli al quesito referendario siano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone al Consiglio Comunale la deliberazione conseguente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, quand'anche si discostino in tutto o in parte dall'indirizzo espresso nei referendum popolari, debbono indicare in premessa il riferimento ai referendum medesimi.

Articolo 13.

(Referendum promossi dal Consiglio Comunale)

1. Quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare ai sensi del primo comma dell'articolo 6 dello Statuto comunale, elegge nel suo seno una delegazione di 10 componenti –

di cui 4 riservati alla minoranza – che assumerà le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.

2. In relazione all'oggetto, il Consiglio Comunale può deliberare l'indizione del referendum anche limitatamente ad una o più circoscrizioni comunali. In tal caso sono ammessi al voto solo gli aventi diritto residenti nel territorio indicato.
3. La deliberazione di indizione del referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio Comunale deliberi nel merito dell'oggetto del quesito referendario.
4. Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni contenute nel presente Titolo.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Articolo 14.

(Accesso alle strutture e ai servizi)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale ed ai Consigli Circostrizionali le sale di cui dispone il Comune, utilizzabili per iniziative pubbliche promosse da associazioni senza fine di lucro, organizzazioni del volontariato, forze politiche ed organizzazioni sindacali o professionali o da almeno 50 cittadini. L'elenco delle sale, comprensivo delle loro caratteristiche tecniche e degli orari di disponibilità, è trasmesso a tutte le sezioni dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.
2. L'utilizzazione delle sale da parte dei soggetti di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta scritta presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Circostrizionale competente da parte del legale rappresentante dell'associazione, o dal primo firmatario del gruppo dei richiedenti, con l'indicazione della data, dell'orario e del tema dell'iniziativa.
3. L'utilizzazione delle sale è subordinata alla corresponsione di un indennizzo forfettario determinato dall'Amministrazione sulla base delle spese vive sostenute per l'apertura e l'allestimento della sala, compresi gli eventuali oneri per prestazioni di lavoro straordinario. La tabella degli indennizzi è pubblicata insieme all'elenco delle sale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Circostrizionale richiede la corresponsione del rimborso spese di registrazione o per la disponibilità di telefoni, fotocopiatrici o altre attrezzature elettriche o elettroniche.
4. L'utilizzazione delle sale non può essere concessa quando il tema o comunque le caratteristiche dell'iniziativa proposta siano in evidente contrasto con i principi della Costituzione.
5. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio Circostrizionale, quando ritenga di non dover concedere l'utilizzazione di una sala, per ragioni tecnico-organizzative, ovvero per i motivi di cui al precedente comma, ne informa immediatamente i richiedenti ed il Consiglio Comunale.

Articolo 15.

(Consulte)

1. Il Consiglio Comunale o i Consigli Circostrizionali possono istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini.
2. Il Consiglio, con la delibera istitutiva, provvede ad individuare i requisiti generali per accedere alla consulta, al fine di garantirne l'adeguata rappresentatività.

3. Il Sindaco provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della consulta. In tale seduta la consulta procede all'approvazione di un proprio regolamento interno e all'elezione di un coordinatore.
4. Le consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse:
 - a) esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;
 - c) possono esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmettendoli al Presidente del Consiglio medesimo;
 - d) si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;
 - e) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;
 - f) promuovono il coordinamento tra le consulte eventualmente istituite dalle Circoscrizioni per il medesimo settore.

Articolo 16.

(Osservatori permanenti)

1. Gli osservatori permanenti sono organismi ausiliari istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale per acquisire informazioni e valutazioni specifiche su singoli problemi o su particolari aspetti della vita sociale, civile, economica o culturale della città.
2. I componenti degli osservatori sono nominati dal Consiglio Comunale e decadono con lo scioglimento del Consiglio medesimo.

Articolo 17.

(Forum)

1. Il Consiglio Comunale, anche su richiesta delle consulte, può promuovere l'organizzazione di forum pubblici per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi pubblici locali.
2. La deliberazione consiliare deve indicare il tema del forum, le categorie ed i settori della popolazione interessati, gli amministratori che dovranno essere presenti, le modalità attraverso cui i cittadini, singoli o associati, potranno intervenire o presentare proposte o istanze.

Articolo 18.

(Relazioni sindacali)

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali con tutte le componenti del personale dipendente dell'Amministrazione e delle aziende speciali.
2. La Giunta Comunale, di concerto con le organizzazioni sindacali delle diverse categorie del personale dipendente, promuove annualmente la conferenza di organizzazione dell'Amministrazione, al fine di favorire il costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e degli uffici del Comune, grazie al confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e con le associazioni e movimenti che abbiano per fine la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19.

(Relazione sugli istituti di partecipazione)

1. Il Sindaco, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione sul rendimento degli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa al Difensore Civico, alle consulte di settore ed agli osservatori permanenti, ed è a disposizione presso tutte le sezioni dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.
2. Il Consiglio Comunale esamina la relazione del Sindaco nel corso di una apposita sessione, a norma dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto comunale.

Articolo 20.

(Disposizioni transitorie)

1. L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco predispone i modelli di cui all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 10, secondo comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla elezione del Difensore Civico a norma dell'articolo 8 dello Statuto comunale, la Commissione di cui all'articolo 8 del presente regolamento si intende costituita dai tre componenti nominati dal Consiglio Comunale e dal Segretario Generale del Comune.